

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (79)772

Vol. 1979/0254

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE


COM(79) 772 def.

Bruxelles, 31 dicembre 1979.

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
PER IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AI RETROVISORI
DEI VEICOLI A MOTORE A DUE O TRE RUOTE

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(79) 772 def.



INTRODUZIONE

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

I settori dei ciclomotori e dei motocicli, compresi rispettivamente nel "programma generale per l'eliminazione degli ostacoli di ordine tecnico agli scambi derivanti da disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri" del 28 maggio 1969 (1) e nel suo supplemento del 21 maggio 1973 (2), sono stati oggetto di tre proposte di direttive concernenti le procedure di omologazione CEE dei ciclomotori e dei motocicli nonché il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento dei motocicli, proposte che la Commissione ha presentato al Consiglio rispettivamente nel 1973, 1974 e 1975. Per le due proposte di direttive relative all'omologazione CEE dei ciclomotori e dei motocicli, il Consiglio ha incontrato difficoltà politiche ed amministrative, dovute alla forte divergenza fra le definizioni di ciclomotore e di motociclo in vigore negli Stati membri che hanno impedito, sinora, l'approvazione delle due proposte; esso ha però approvato, nel 1978, la direttiva relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli (3).

La presente proposta di direttiva concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a due o tre ruote. In virtù dell'accordo del 28 maggio 1969, modificato il 5 marzo 1973, concernente lo statu quo e l'informazione della Commissione, il governo francese aveva informato quest'ultima, con lettera del 9 luglio 1979, della sua intenzione di modificare la normativa francese in materia. Il progetto francese tendeva in particolare a prescrivere il montaggio di un retrovisore sui ciclomotori venduti nuovi a decorrere dal 1° ottobre 1980.

Poiché altri Stati membri avevano in fase di progetto o già in vigore normative in materia, la cui divergenza può creare ostacoli agli scambi, in base all'articolo 100 del trattato, la Commissione propone delle

.../...

(1) GU n. C 76 del 17.6.1969, pag. 1.

(2) GU n. C 38 del 5.6.1973, pag. 1.

(3) GU n. L 349 del 13.12.1978, pag. 21.

prescrizioni comunitarie intese ad armonizzare le disposizioni nazionali in vigore che influiscono sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune. Per la redazione di questa proposta di direttiva i servizi competenti della Commissione hanno tenuto conto in ogni misura dei pareri degli esperti degli Stati membri espressi in una riunione del gruppo di lavoro "veicoli a motore", svoltasi nei giorni 7-9 novembre 1979. Le prescrizioni proposte superano quindi il progetto iniziale francese, ma sono tali da disciplinare sul piano comunitario tutto quanto concerne il o i retrovisori dei veicoli a due o a tre ruote. Va rilevato che lo scopo principale della presente proposta non è soltanto quello di eliminare gli ostacoli agli scambi intracomunitari, ma anche e soprattutto di aumentare notevolmente la sicurezza della circolazione stradale. La presenza obbligatoria di uno o due retrovisori su questi tipi di veicoli consente infatti una visibilità posteriore o laterale e quindi contribuisce a ridurre sensibilmente il numero di incidenti. L'incidenza economica della presenza obbligatoria di uno o due retrovisori su detti veicoli è dell'ordine dell'1% del prezzo del veicolo, ciò che, tenuto conto della riduzione del numero di incidenti che ne risulterà, rappresenta un investimento minimo e non paragonabile in alcun modo ai costi provocati dagli incidenti che essa consentirà di evitare.

II. COMMENTI ALLA PROPOSTA DI DIRETTIVA

Il campo d'applicazione è il più vasto possibile, ossia interessa ogni veicolo a due o tre ruote, con o senza cabina, munito di motore, destinato a circolare su strada, la cui velocità massima per costruzione è superiore a 25 km/h (art. 1).

Gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 inseriscono le prescrizioni comunitarie sui retrovisori dei veicoli a due o tre ruote nella procedura di "omologazione di portata nazionale" di ciascuno Stato membro oppure, in mancanza di una siffatta procedura, nelle disposizioni nazionali relative all'immatricolazione, alla vendita, alla messa in circolazione o all'uso dei suddetti veicoli.

L'articolo 4 stabilisce le prescrizioni relative al numero di retrovisori nonché le prescrizioni di costruzione e di montaggio sul veicolo.

Quanto al numero di retrovisori, è previsto un retrovisore montato sulla parte sinistra del veicolo negli Stati membri nei quali la circolazione è a destra, e sulla parte destra del veicolo negli Stati membri nei quali la circolazione è a sinistra, per i veicoli a due ruote con velocità massima per costruzione inferiore o pari a 80 km/h, e due retrovisori, uno montato sulla parte destra e l'altro sulla parte sinistra del veicolo, per i veicoli a due ruote con velocità massima per costruzione superiore a 80 km/h, nonché per ogni veicolo a tre ruote. Il limite di velocità scelto, ossia 80 km/h, corrisponde all'attuale classificazione in taluni Stati membri, tranne qualche lieve differenza (ad es. 80 km/h nella RF di Germania e 75 km/h in Francia), e risponde a un problema di sicurezza. A velocità elevata, infatti, il vento ostacola il conducente che vuole girare la testa rivestita dal casco, ed è opportuno avere due retrovisori perché il vento agisca in modo simmetrico sul manubrio.

Pur esistendo già delle norme costruttive nella direttiva inerente ai retrovisori dei veicoli a motore (1), in questo caso non è stato possibile imporre ai veicoli a due ruote condizioni relative al campo di visibilità: infatti, dati i movimenti di rotazione del manubrio e l'inclinazione che detti veicoli assumono in curva, sarebbe stato privo d'interesse definire prescrizioni che avrebbero potuto essere controllate e perfettamente rispettate soltanto allo stato fermo.

L'articolo 8 stabilisce la procedura per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni di cui all'articolo 4, nonché i dati che figurano in allegato.

L'articolo 9 fissa infine la data limite entro la quale gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva.

.../...

(1) Direttiva 71/127/CEE (GU n. L 68 del 22.3.1971), modificata con la direttiva 79/795/CEE (GU n. L 239 del 22.9.1979).

III. CONSULTAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL COMITATO ECONOMICO
E SOCIALE

Conformemente all'articolo 100, comma 2, è necessario il parere
di questi due organi.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le prescrizioni alle quali devono soddisfare i veicoli a due o tre ruote a norma delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro i retrovisori;

considerando che queste prescrizioni, in vigore o in fase di progetto, differiscono da uno Stato membro all'altro; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate dagli Stati membri, a titolo complementare, ovvero in sostituzione delle loro attuali normative;

considerando che l'aumento del numero e l'estensione dell'uso dei veicoli a due o tre ruote aggravano il rischio di incidenti stradali e che quindi diventa necessario migliorare la sicurezza della circolazione stradale con la presenza su questi veicoli di uno o due retrovisori destinati a rendere possibile una visibilità posteriore e laterale;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a due o tre ruote comporta il riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli eseguiti da ognuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, per veicolo si intende ogni veicolo a due o tre ruote, con o senza cabina, munito di motore, destinato a circolare su strada, la cui velocità massima per costruzione è superiore a 25 km/h.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per "omologazione di portata nazionale" l'atto amministrativo denominato :

- agréation par type/aanneming, nella legislazione belga.
- standardtypegodkendelse, nella legislazione danese.
- allgemeine Betriebserlaubnis, nella legislazione tedesca,
- réception par type, nella legislazione francese.
- type approval, nella legislazione irlandese.
- omologazione o approvazione del tipo, nella legislazione italiana
- agréation, nella legislazione lussemburghese
- typegoedkeuring, nella legislazione olandese.
- type approval, nella legislazione del Regno Unito.

Articolo 3

Su domanda di un costruttore o del suo mandatario ogni Stato membro verifica se un tipo di veicolo è conforme all'articolo 4 paragrafi 1, 2 e 3. Per uno stesso tipo di veicolo questa domanda può essere inoltrata presso uno solo degli Stati membri.

Articolo 4

1. Ogni veicolo a due ruote la cui velocità massima per costruzione è inferiore o pari ad 80 km/h dev'essere munito di un retrovisore. Detto retrovisore dev'essere situato sulla parte sinistra del veicolo negli Stati membri in cui la circolazione è a destra, e sulla parte destra negli Stati membri in cui la circolazione è a sinistra.
2. Ogni veicolo a due ruote la cui velocità massima per costruzione è superiore ad 80 km/h ed ogni veicolo a tre ruote devono essere muniti di due retrovisori, uno situato sulla parte sinistra e l'altro situato sulla parte destra del veicolo.
3. I retrovisori di ogni veicolo devono essere conformi alla direttiva 71/127/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 79/795/CEE (2). Le prescrizioni relative al campo di visibilità non si applicano tuttavia ai veicoli a due ruote.

..../....

(1) GU n. L 68 del 22.3.1971, pag. 1.

(2) GU n. L 239 del 22.9.1979

4. Al termine delle prove, lo Stato membro rilascia il certificato relativo ai retrovisori del veicolo, qui di seguito denominato "certificato", di modello conforme a quello indicato nell'allegato precisando in particolare se il tipo di veicolo soddisfa o meno alle disposizioni della presente direttiva.
5. Lo Stato membro che ha rilasciato il certificato attestante la conformità di un tipo di veicolo alle disposizioni della presente direttiva prende le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della produzione al tipo indicato nel certificato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Detto controllo si limita a sondaggi.

Articolo 5

Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia dei certificati redatti per ogni tipo di veicolo sottoposto a verifica. Una copia del certificato viene rilasciata anche al richiedente. Gli altri Stati membri devono accettare questo documento come dimostrazione che le prescrizioni della presente direttiva sono osservate.

Articolo 6

1. Su richiesta del costruttore o del suo mandatario, gli Stati membri in cui i veicoli o talune categorie di veicoli sono oggetto di un'omologazione nazionale applicano, ai fini di detta omologazione nazionale, le disposizioni della presente direttiva al posto delle corrispondenti prescrizioni nazionali.
2. Gli Stati membri in cui i veicoli o talune categorie di veicoli non formano oggetto di un'omologazione nazionale non possono rifiutare l'immatricolazione né vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso di tali veicoli adducendo il motivo che sono state osservate le disposizioni della presente direttiva, anziché le corrispondenti prescrizioni nazionali.

Articolo 7

1. Lo Stato membro che ha rilasciato il certificato attestante la conformità di un tipo di veicolo alle disposizioni della presente direttiva prende le disposizioni necessarie per essere informato di qualsiasi modifica dei suddetti tipi di veicoli.

.../...

2. Qualora questo Stato membro ritenga che una modifica non implichi modifiche dei dati presi in considerazione per la redazione del certificato, le autorità competenti di detto Stato ne informano il costruttore o il suo mandatario.
3. Se invece lo Stato membro in questione constata che una modifica giustifica ulteriori verifiche e comporta perciò una modifica del certificato esistente o la redazione di un nuovo certificato, le autorità competenti di detto Stato ne informano il costruttore o il suo mandatario. Nel contempo esse trasmettono questi nuovi documenti, nonché il numero del telaio dell'ultimo veicolo prodotto in conformità del precedente certificato e, se del caso, anche il numero del telaio del primo veicolo prodotto in conformità del certificato modificato o nuovo, alle autorità competenti degli altri Stati membri entro un mese dalla data dei nuovi documenti.

Articolo 8

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 e dell'allegato sono introdotte conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE (1), modificata da ultima dalla direttiva 78/547/CEE (2).

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 settembre 1981. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi approvano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

.../...

(1) GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

(2) GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 39.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il Presidente

MODELLO

Indicazione
dell'amministrazione

CERTIFICATO RELATIVO AI RETROVISORI DEI VEICOLI A DUE O TRE RUOTE

(Conformemente alla direttiva 80/..../CEE del Consiglio del
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
retrovisori dei veicoli a due o tre ruote)

Redatto in base :

_____ perizia n. _____ del servizio tecnico _____ del _____

- 1. Veicoli a due/tre * ruote, senza/con * cabina
 - 1.1. Costruttore :
 - 1.1.1. Mandatario eventuale :
 - 1.2. Tipo :
 - 1.3. Modello :
 - 1.3.1. Versione :
 - 1.4. Numero del telaio :
- 2. Motore :
- 2.1. Costruttore :
- 2.2. Tipo :
- 2.3. Modello :
- 2.4. Potenza massima (indicare la norma applicata) kw a giri/min.
- 2.5. Velocità massima per costruzione : km/h
- 3. Retrovisore(i)
 - 3.1. Numero :
 - 3.2. Fabbricante :
 - 3.2.1. Mandatario eventuale del fabbricante :
 - 3.3. Modello :
 - 3.4. Tipo :
 - 3.5. Numero di omologazione :

.....
* Cancellare la dicitura inutile

4. Il tipo di veicolo è conforme/non conforme * alle prescrizioni della direttiva 80/..../CEE
5. Luogo :
6. Data :
7. Firma :

* Cancellare la dicitura inutile